

██████████ r.g.e.



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del ██████████

OSSERVA CHE:

preliminarmente deve ritenersi la tempestività delle opposizioni proposte *ex art.* 512 c.p.c., in quanto in sede di distributiva, la contestazione della sussistenza di uno o più crediti vantati dal creditore procedente o dai creditori intervenuti può essere proposta fino all'udienza di discussione del progetto di distribuzione anche solo verbalmente davanti al giudice dell'esecuzione (v. Cass. n. 5006/2008).

Deve poi rilevarsi che sebbene eventuali difetti di funzionamento del sistema telematico di ricezione degli atti, è stato ampiamente garantito il contraddittorio ed il diritto di difesa di tutte le parti che peraltro ripropongono nei propri atti difensivi in buona parte le stesse questioni.

Ciò posto, si rileva che l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della cessionaria ██████████ intervenuta nella presente procedura *ex art.* 111 c.p.c. con atto depositato il 29.10.2019 non appare priva di pregio. Infatti, l'allegato avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30.04.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08. 2018 n. 101 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019) non prova *ex sé* l'avvenuta fattispecie traslativa (Cass. n. 22548/2018) e quindi l'odierna legittimazione attiva della ██████████ nei confronti dei debitori. Si osserva, infatti, che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto; né hanno valenza

costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto e non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. In proposito si richiama il recente orientamento della S. C. secondo cui *"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta."* (Cass. n. 24798/2020; n. 4116/2016; v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250/2017 e Cass. n. 15414/2017). Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi che controparte abbia riconosciuto la legittimazione sostanziale della cessionaria intervenuta ex art. 111 c.p.c., anzi l'ha espressamente contestata, sicchè deve concludersi per il difetto di legittimazione sostanziale della [REDACTED] con esclusione della stessa dalla distribuzione del ricavato.

In sede distributiva, invece, deve tenersi conto dell'intervento di [REDACTED] del [REDACTED] per le somme di cui alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. [REDACTED] munita di formula esecutiva.

Diversamente deve opinarsi, per difetto di relativo valido ed efficace titolo esecutivo, per l'atto di intervento di [REDACTED] per € [REDACTED] in danno di [REDACTED] così come disposto in sentenza n. [REDACTED], pubblicata il [REDACTED] nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione n. [REDACTED] R.G. Corte di Appello Lecce; per € [REDACTED] in danno di [REDACTED] così come disposto in sentenza n. [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED], resa nell'ambito del giudizio n. [REDACTED] RG Corte di Appello Lecce; per € [REDACTED] di cui [REDACTED] per spese e competenze professionali per la procedura esecutiva e precedente intervento ed € [REDACTED] per spese e competenze relative all'odierno intervento, oltre accessori.

Non così per quanto concerne l'intervento di [REDACTED] le cui ragioni creditorie, come documentate in atti, nei confronti di [REDACTED] garantite dall'iscrizione ipotecaria mai opposta né contestata, ne giustificano la piena partecipazione alla distribuzione del ricavato come predisposta dal professionista delegato, anche in virtù del mancato disconoscimento da parte del debitore [REDACTED] del credito della intervenuta [REDACTED] garantito da ipoteca.

Pertanto, alla luce di quanto osservato, deve rivedersi il progetto di distribuzione da ultimo redatto dal professionista delegato nei termini che precedono, progetto di distribuzione che deve essere confermato nel resto.

Si rileva infine che il termine iniziale per sollevare le contestazioni coincide con l'udienza di distribuzione e prima della domanda di collocazione o prima che sia posto in essere il piano di distribuzione non è possibile proporre le opposizioni. Il termine finale decorso il quale non è più possibile proporre le opposizioni in virtù dell'art. 512 c.p.c. è l'udienza per la discussione del progetto di riparto.

Ferma restando la facoltà delle parti di opporsi *ex art. 617 c.p.c.* alla presente decisione, deve quindi dichiararsi esecutivo il progetto di distribuzione come riformulato in questa sede e fissarsi successiva udienza per l'emissione dei mandati di pagamento.

P.Q.M

Riformula il progetto di distribuzione come meglio specificato in parte motiva, incaricando all'uopo il professionista delegato [REDACTED] per gli adempimenti materiali, e lo dichiara esecutivo.

Riserva alla successiva udienza del [REDACTED] ogni provvedimento sulla emissione dei mandati di pagamento.

Si comunico

Lecce, 19.02.2021

IL G.E. -Pietro Errede